

# La sicurezza nei cantieri edili

Prof. Avv. Giuseppe Rusconi  
Studio Legale Rusconi & Partners

*Volevo raccontarvi una storiella divertente,  
Ma non me la ricordo più.  
Fa lo stesso se ne racconto due tristi?*

*(Woody Allen)*

## Lavorare in sicurezza ...

- 4.391 cantieri ispezionati,
- 3.342 aziende risultate irregolari, pari al 76 %
- 227 provvedimenti di sospensione del lavoro irrogati ad aziende,
- 729 lavoratori irregolari, di cui
- 176 clandestini

fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale –  
periodo 12 agosto / 31 ottobre 2006 – dato nazionale –  
1° applicazione decreto Bersani

## ... nel 2010 ...

Al 30 dicembre 2010, sono state ispezionate 10.958 aziende edili, delle quali 6.812 sono risultate irregolari (pari al 62,16 %), mentre i lavoratori irregolari sono risultati 7.565, di cui il 53% è stato occupato in nero (4.037 lavoratori)!

fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
“Direzione generale per l’Attività Ispettiva”

## ... e la chiarezza ?

### I poteri di controllo

Elenco dei soggetti autorizzati a effettuare ispezioni nei cantieri edili

1 Arpa regionale	8 Inps	14 Vigili del fuoco ***	17 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls)
2 Aziende Asl	9 Ispest	15 Vigili urbani	18 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (Rlst) ****
3 Carabinieri	10 Ispett. ferrovie *	Inoltre	19 Resp. del servizio di prevenzione e protezione (Rsp) *
4 Dir. prov. del lavoro	11 Ispett. minerario **	20 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (Cse)	
5 Guardia di finanza	12 Polizia di Stato		
6 Guardia forestale	13 Upp - Procura della Repubblica		
7 Inail			

Note: \* Lavori ferroviari - \*\* Cave - \*\*\* Su richiesta - \*\*\*\* Nelle imprese dove il Rls non è stato eletto

La causa più frequente di un infortunio mortale in cantiere è la caduta dall'alto

Le altre cause sono:

- § Travolto da gru, carrello elevatore o ruspa
- § Il crollo di una struttura
- § Colpito da materiali di lavoro – ribaltamento del mezzo
- § Folgorato
- § Altri motivi

... il rischio infortunistico nel settore delle  
Costruzioni a livello nazionale (64,33)  
infortuni per 1.000 addetti è notevolmente  
più alto di quello medio generale  
dell'Industria e Servizi (39,79)

## Sindrome da entusiasmo del primo giorno di lavoro ...

Per il settore delle Costruzioni, **nel solo primo giorno di lavoro avvengono l'11,4% degli infortuni complessivi**. Tale dato è un plausibile (anche se parziale) indicatore dell'emersione del lavoro irregolare al momento in cui si verifica un infortunio, in particolare un infortunio mortale.

(dati Agi – agenzia giornalistica italiana – on line – dati ante Bersani 1)

## Abbiamo dovuto aspettare Bersani nel 2006 per capire che ...

Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro  
nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti  
a dare la comunicazione (... di assunzione)

**il giorno antecedente a quello di  
instaurazione dei relativi rapporti,**  
mediante documentazione avente data certa

Cultura della prevenzione  
significa non sperare nei  
miracoli ...





17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

13

Diceva Ennio Flaiano

In Italia la situazione è sempre  
grave, ma quasi mai seria

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

14

Qui invece è anche seria ...



17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

15

E come si suol dire, il lupo perde il pelo, ma non il vizio ...

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

16





Come è andata a finire  
in primo grado

## Committenti

BRIOSCHI FRANCO – BRIOSCHI EMILIO

Anni uno e mesi dieci di reclusione ed €  
2.000 di ammenda

RUSCONI MARIA TERESA

Anni uno di reclusione ed € 2.000 di  
ammenda

*“Evidentemente infatti il committente che non comunica all’impresa esecutrice dei lavori il nominativo del coordinatore per l’esecuzione dei lavori è vieppiù tenuto a verificare l’adempimento del primario obbligo di coordinamento e controllo incombente sullo stesso coordinatore con riferimento all’attività dell’impresa esecutrice.”*

*“Un simile obbligo di verifica e controllo sarà pertanto esigibile anche rispetto a lavori che, come nel caso in esame, erano stati ultimati circa 24 ore prima del verificarsi dell’infortunio e ciò in considerazione del fatto che i committenti non avevano promosso le condizioni ideali per rendere più efficace l’attività di coordinamento e controllo ex art. 5 comma 1 lett. a) d.lgs. 494/96.”*

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

21

## Fabro

### MONTI GIUSEPPE

Anni due e mesi quattro di reclusione

*“..deve quindi essere chiamato a rispondere della descritta, grave e conclamata, condotta colposa, in evidente rapporto causale con la morte della piccola che rimaneva per l’appunto schiacciata dal pesante cancello ribaltatosi proprio perché installato in modo instabile.”*

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

22

## Fabbro

### MONTI MAURIZIO

Condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione

*“la cooperazione alla messa in atto della ripetuta e conclamata condotta colposa non può pertanto sfuggire al rimprovero a titolo di colpa. E’ chiaro infatti che Monti Maurizio, anche se non destinatario del menzionato precetto cautelare specifico..*

*..Quale soggetto comunque stabilmente impegnato nell’attività di cooperazione all’impresa paterna, dovesse prevedere l’evidente situazione di instabilità a cui andava incontro il cancello appena posato e fosse quindi pure tenuto, alla stregua dei canoni di prudenza, perizia e diligenze esigibili...a prevenire il concretizzarsi della conseguente situazione di pericolo.”*

Professionista incaricato della progettazione  
e direzione lavori  
Bugatti Matteo

Anni uno e mesi sei di reclusione ed € 3.000  
di ammenda

*“Nessuna riduzione potrà poi essere  
effettuata per le attenuanti generiche delle  
quali Bugatti, in considerazione della  
gravità della sua colpa e della veste  
professionale nella quale operava, non è  
meritevole.”*

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

25

*“Al profilo di colpa specifica connesso  
all'inosservanza delle citate prescrizioni  
cautelari previste dal permesso di  
costruire e del regolamento edilizio del  
comune di XXX si aggiunge pertanto  
anche il prescritto profilo di colpa generica,  
intimamente connesso al ruolo assolto dal  
Bugatti con riferimento alla progettazione  
ed alla installazione del cancello  
incriminato.”*

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

26

Professionista incaricato della sicurezza in  
cantiere Dell'Oro Davide  
Anni due di reclusione

*“Gli specifici profili colposi da addebitare a  
Dell'Oro attengono innanzitutto ad aspetti  
di natura statico previsionale, il piano di  
sicurezza e coordinamento redatto  
dall'imputato denota infatti un evidente  
difetto di previsione che si traduce in un  
conclamato addebito a titolo di colpa per  
non aver previsto situazioni di pericolo che  
il coordinatore doveva e poteva prevedere*

17/05/2011 Studio Legale Rusconi & Partners

## Ultimi interventi giurisprudenziali

## Corte costituzionale n. 310/2010

La Direzione provinciale del lavoro di Genova aveva disposto ex art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008: *“la sospensione dell’attività imprenditoriale, essendo risultato l’impiego di due fattorini addetti al recapito delle pizze (pari al 66 per cento del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro), non emergenti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.”*

Il provvedimento è stato impugnato perché:

*“...adottato in totale assenza di motivazione, benché questa fosse necessaria avuto riguardo al carattere discrezionale del provvedimento ed alla volontà manifestata dalle parti in ordine all’inesistenza del vincolo di subordinazione.”*

La decisione della Corte:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 ...

.... nella parte in cui stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude l'applicazione ai medesimi provvedimenti dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990.



Corte di Giustizia CE, sez. V  
7 ottobre 2010 n. 224

L'art. 3 Direttiva 92/57/Cee "*Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili*" enuclea tre norme distinte:

1. Designazione dei coordinatori;
2. Piano di sicurezza e salute;
3. Notifica preliminare;

Art. 90 d.lgs. 81/2008:

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

(...)

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2».

La Corte si è pronunciata sulla compatibilità della direttiva 92/57/Cee con l'art. 90 del d.lgs. 81/2008, stabilendo che:

- Il n. 1 dell'art. 3 della direttiva osta ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all'obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare...

..: un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell'opera o, comunque, prima dell'esecuzione dei lavori;

- il n. 2 dello stesso articolo osta ad una normativa nazionale che preveda l'obbligo per il coordinatore della realizzazione dell'opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire...

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

37


...intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all'allegato II di detta direttiva.

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

38

## Principali riferimenti normativi



17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

39

## Art. 32.1 Costituzione Italiana

La Repubblica tutela la salute come  
fondamentale diritto dell'individuo e  
interesse della collettività, e garantisce  
cure gratuite agli indigenti

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

40

## Art. 41 Costituzione Italiana

1. L'iniziativa economica privata è libera.
2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

**Codice Civile**  
**Art. 2087 (Tutela delle condizioni di lavoro)**

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.  
81**

(in G.U. n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ord. n.  
108 - in vigore dal 15 maggio 2008) –

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3  
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  
della salute e della sicurezza nei luoghi di  
lavoro.

## La legge delega

Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **uno o più decreti legislativi** per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all' articolo 117 della Costituzione ...

...e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

## Il d.lgs. 81 / 2008

- (art. 1.1) - Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in **un unico testo normativo.**

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

47

- Non si tratta quindi di un TESTO UNICO ma di **un unico testo normativo.**

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

48



- E' composto da 306 articoli e LI Allegati

§ Art. 1. comma 6 della legge Legge 3 agosto 2007, n. 123

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

## Modifiche al d.lgs 81/08

Quindi, considerando che il D.lgs. 81/08 è entrato in vigore il 15 maggio 2008, il Governo nella seduta del 27 marzo 2009 ha approvato il decreto correttivo al D.lgs 81/08.

Dopo l'iter previsto dall'art. 1 commi 4 e 5 della legge delega 123/07, è stato approvato il

**DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106**

*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*

(G.U. n. 180 del 5 agosto 2009)

Se ti piacciono le leggi e le  
salcicce, non guardare mai  
come vengono fatte

(Otto Von Bismarck)

Un esempio di salciccia legislativa :

- il Rup “... *assume il ruolo di Rdl ...  
qualora il soggetto che, nella  
struttura organizzativa della  
amministrazione aggiudicatrice  
sarebbe deputato a rappresentare  
il committente, non intenda  
adempiere direttamente agli  
obblighi dalle stesse norme previsti  
...*” (art. 8.2 dPR 554 /99)

## Rdl / progettista / direttore dei lavori

Attribuzione funzionale (competenza f.)  
alle due figure tecniche che  
intervengono in fase di progettazione  
ed in fase di esecuzione

- Quiz iuris:

necessita un provvedimento  
espreso di nomina ?

Il committente è esonerato dalle  
responsabilità connesse  
all'adempimento degli obblighi  
limitatamente **all'incarico conferito**  
al responsabile dei lavori (art. 93.1  
d.lgs. n. 81 / 2008)


### Incarico scritto

Per poter circoscrivere quindi l'ambito  
di intervento da parte del  
responsabile dei lavori, anche per  
quanto attiene la responsabilità, è  
necessario un incarico preciso ed in  
forma scritta



## Incarico scritto

E' importante chiarire cosa deve fare il  
RdL a fronte dell'inerzia /  
inadempimento del committente

## DIVERSO APPROCCIO del legislatore comunitario rispetto a quello italiano



# Profilo storico



## PROFILO STORICO SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE



17/05/2011

MODELLO SINERGICO E COMPARTICIPATIVO  
STUDIO LEGALE RUSCONI & PARTNERS

63

## Obiettivi generali del d.lgs. 626/94

- la valutazione dei rischi connessi all'attività svolta
- la definizione e l'implementazione dei procedimenti di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori
- il mantenimento delle condizioni di sicurezza (controlli)

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

64




## Soggetti attivi

- § Lavoratore
- § Datore di lavoro
- § Servizio di prevenzione e protezione dei rischi
- § Medico competente
- § Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- § Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- § Unità produttiva

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

65



17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

66

## LAVORATORE

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

## LAVORATORE

Cass. Pen., sez. IV, 10 novembre 1998, n. 11606  
*“ai fini dell’applicazione delle norme di prevenzione degli infortuni, sono lavoratori subordinati tutti coloro che indipendentemente dalla continuità e dall’onerosità del rapporto, prestano fuori del proprio domicilio, il loro lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui”.*

## E quindi :

- *indipendentemente dalla :*
  - *continuità e*
  - *dall'onerosità del rapporto*
- *prestano fuori del proprio domicilio il loro lavoro*
- *alle dipendenze e sotto la direzione altrui*

DATORE DI LAVORO



E' IL TITOLARE DEL RAPPORTO DI  
LAVORO



ESERCITA L'ATTIVITA'

## DATORE DI LAVORO

il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

## DATORE DI LAVORO

Cass. Pen., sez. IV, 20 gennaio 1998, ... , secondo cui *“Chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto ... ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre ed esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti (ad es. dirigenti) contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso ed autonomo titolo”*.

DIRIGENTI



A LORO COMPETE LA DIREZIONE  
DELL'ATTIVITA' DI LAVORO



SONO RESPONSABILI NELL'AMBITO DELLE  
RISPETTIVE ATTRIBUZIONI E COMPETENZE



DOVERE DI ATTUAZIONE

PREPOSTI



SOVRINTENDONO L'ATTIVITA' DI LAVORO



Sono responsabili nell'ambito  
delle rispettive attribuzioni e competenze



DOVERE DI VIGILANZA

DIRIGENZA



PREPOSTO



LAVORATORE


AMBITO FUNZIONALE  
E DI QUALIFICA INTERMEDIO

## PREPOSTO

*“compito del preposto non è quello di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti.”*

*....tale controllo deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza”*

(Cass. Pen. Sez. IV, 5 novembre 1987)



RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PREVENZIONE E PROTEZIONE

E' A CAPO DEL S.P.P.

COMPITI

- NATURA TECNICA

- FORNISCE CONSULENZA AL DATORE  
DI LAVORO

- SFORNITO DI SANZIONI SPECIFICHE

EVOLUZIONE FORMALE E SOSTANZIALE  
DELL'ADDETTO ALLA SICUREZZA



## PRINCIPI GENERALI 494/96

Garantire un più elevato livello di protezione della  
sicurezza e della salute dei lavoratori attraverso  
il miglioramento dell'ambiente di lavoro in una  
prospettiva di progresso  
(dalle premesse DIR. 92/57 CEE)

- INDIVIDUAZIONE FIGURE DI RIFERIMENTO  
(art. 2)

- ATTRIBUZIONE SPECIFICHE  
COMPETENZE  
(art. 3-4-5-7-9)

- ATTRIBUZIONE SPECIFICHE  
RESPONSABILITA'  
(art. 6-20-21-22-23)

## **Campo di applicazione**

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.

## **Soggetti attivi nel D.lgs. 81 (art. 89.1) – Come modificato dal d.lgs 106/09**

§ Committente

§ Responsabile lavori (modificato)

§ Lavoratore autonomo

- § Coordinatore per la progettazione
- § Coordinatore per l'esecuzione
- § Lett. I bis - Impresa esecutrice (aggiunta)

## COMMITTENTE

**il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,**  
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto

## Committente

Nozione  
(persona fisica o giuridica)

Deve essere una persona fisica  
(Circolare 18.3.97 n. 41) in quanto titolare di  
obblighi penalmente sanzionabili

## Società

di persone  
capitali

di

Chi ha poteri e doveri espressamente  
attribuiti

## RESPONSABILE DEI LAVORI

Prima del decreto 106:  
soggetto incaricato, dal committente, della  
progettazione o del controllo  
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto  
coincide con il progettista per la fase di  
progettazione dell'opera e con il direttore  
dei lavori per la fase di esecuzione  
dell'opera

Adesso...

Con l'art. 58 del d.lgs. n. 106 del 2009:  
soggetto che può essere incaricato dal  
committente per svolgere i compiti ad esso  
attribuiti dal presente decreto; nel campo di  
applicazione del decreto legislativo 12  
aprile 2006, n. 163, e successive  
modificazioni, il responsabile dei lavori è il  
responsabile del procedimento;

## OBBLIGHI

### PRINCIPIO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE

- PRINCIPI E MISURE GENERALI DI TUTELA  
CRONOPROGRAMMA
- VALUTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E  
DEL FASCICOLO DI PREVENZIONE E  
PROTEZIONE DAI RISCHI

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

- NOMINA DEL COORDINATORE IN 2 CASI

91

- CLAUSOLA DI FUNGIBILITA' E  
CUMULABILITA' FUNZIONALE
- PUBBLICITA' DELLA NOMINA
- DIRITTO DI SOSTITUZIONE
- DIRITTO / DOVERE DI CONTROLLO

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

92

§ Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti

17/05/2011

Studio Legale Rusponi & Partners

93

§ Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

17/05/2011

Studio Legale Rusponi & Partners


94

§ Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.

17/05/2011 Studio Legale Rusconi & Partners 95

~~In assenza del documento unico di regolarità contributiva anche in caso di variazione~~



- E' ESONERATO PER QUANTO ATTRIBUITO A
- RISPONDE PER IL RESTO

#### C. 2 OBBLIGO DI VIGILANZA ATTIVA



1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e 5.

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

97

## LAVORATORE AUTONOMO

persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

98

# LAVORATORE AUTONOMO

## CARATTERISTICHE

- PERSONA FISICA
- ATTIVITA' PROFESSIONALE
- NESSUN VINCOLO DI SUBORDINAZIONE

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

99



## OBBLIGHI

1. RISPETTO DEL DLGS 81 PER:
  - ATTREZZATURA DI LAVORO
  - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
2. ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE
3. ATTUANO QUANTO PREVISTO NEL:
  - PIANO DI SICUREZZASANZIONE PENALE

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

100



## Obblighi coordinatore progettazione

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

§ (segue)

COSA FA: art. 92 (mod. dall'art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009)

compiti di:

- verifica
- controllo
- organizzazione
- constatazione segnalazione infrazioni
- sospensione dei lavori

RESPONSABILITÀ: (mod. dall'art. 158.2 87 del d.lgs. n. 106 del 2009)

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

105

§ RESPONSABILITÀ: art. 158.1 come mod. dall'art. 87 del d.lgs. n. 106/09

Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

106

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).

Il coordinatore per l'esecuzione

|  
Nominato dal committente o dal responsabile lavori

TEMPO: prima dell'affidamento dei lavori

## REQUISITO:

- quando è stato nominato il coordinatore per la progettazione
- quando l'esecuzione dei lavori (o di una parte) è affidata a più imprese  
(N.B. in questo caso redige il piano per la sicurezza e predispose il fascicolo tecnico)

## Il coordinatore per l'esecuzione (*segue*)

COSA FA: art. 92 D.lgs. 81/2008


compiti di: - verifica

- controllo
- organizzazione
- constatazione segnalazione infrazioni
- sospensione dei lavori

## RESPONSABILITÀ

## Soggetti coinvolti nel processo di produzione edilizia prima dell'entrata in vigore del D.lgs.

494




17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

111

## Soggetti coinvolti nel processo di produzione edilizia dopo l'entrata in vigore del D.lgs.

494



17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

112



## Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

§ Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

113

- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto adeguando il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

114

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. .

Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro.

§ Comma 2 (modificato dall'articolo 61, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2009)

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

### Procedimento:

0 – accertamento / constatazione

1 – contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati

2 – segnalazione al committente o al responsabile dei lavori

3 – proporre:

- La sospensione dei lavori
- L'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere
- La risoluzione del contratto

Committente o il responsabile dei lavori:

- 1 – adotta un provvedimento in merito alla segnalazione
- 2 – non adotta alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione: il Cse provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Asl territorialmente competente e alla Dpl
- 3 – non adotta alcun provvedimento in merito alla segnalazione, ma fornisce idonea motivazione

f) sospende in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

## LA DELEGA DI FUNZIONI

### ECCEZIONE (= NON DELEGABILI)

1. la valutazione generale del rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori in ambiente di lavoro (art. 4, comma 1);
2. l'elaborazione e redazione del piano di sicurezza (art. 4, comma 2);

3. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 4, comma 4, lettera a);
4. l'autocertificazione scritta (in regime semplificato) dell'avvenuta valutazione dei rischi e dell'adempimento degli obblighi ad essa collegati, per i datori di lavoro delle imprese familiari e di quelle – nelle quali siano assenti fattori di rischio specifici – che occupano fino a 10 addetti

17/05/2011

## DIVIETO DI SUBDELEGA

125

### LA DELEGA DI FUNZIONI

#### PRINCIPI GENERALI:

Requisito	Principio di riferimento
1. Deve essere comprovata e non presunta	Certezza (2)
2. Nella delega i poteri debbono essere precisati	Specificità o Determinazione (3)
3. Deve essere portata a conoscenza del delegato e da questi esplicitamente accettata	Consapevolezza (4)
4. Deve essere conferita per iscritto	Scrittura (5)
5. Acquisita efficace solo se data a persona qualificata, tecnicamente capace, esperta, competente	Assenza di <i>culpa in eligendo</i> (6)
6. E' valida solo se correlata alle più ampie facoltà di iniziativa e di organizzazione, in modo che il delegato sia posto in grado di assolverla	Corrispondenza o Effettività (7)
7. Il delegante non deve ingerirsi personalmente – neppure indirettamente – nell'assolvimento dei compiti delegati	Non ingerenza o Astensione (8)
8. Il delegante non deve essere a conoscenza dell'inefficienza del delegato	Non connivenza o Nonacquiescenza (9)
9. Il delegante deve predisporre un sistema di controllo e di verifica periodica dell'attività del delegato	Assenza di <i>culpa in vigilando</i> (10)

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

126

LA DELEGA DI FUNZIONI

AREA FUNZIONALE OGGETTO DI DELEGA: RESPONSABILITA' DEI LAVORI

Relazione	Ammissibilità della delega
committente (singolo o datore di lavoro) - extraneus	sì
committente (datore di lavoro) – dirigente dell'impresa del committente	sì
committente (datore di lavoro) – preposto dell'impresa del committente	no
committente (datore di lavoro) – lavoratore dell'impresa del committente	no
committente (singolo o datore di lavoro) – coordinatore per la progettazione	sì
committente (singolo o datore di lavoro) – direttore dei lavori	sì
committente (singolo o datore di lavoro) – coordinatore per l'esecuzione	sì
committente (singolo o datore di lavoro) – datore di lavoro dell'impresa esecutrice	sì
committente (singolo o datore di lavoro) – dirigente dell'impresa esecutrice	sì
committente – preposto dell'impresa esecutrice	no
committente – lavoratore dell'impresa esecutrice	no

17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

127

LA DELEGA DI FUNZIONI

AMBITO SOGGETTIVO

Relazione	Ammissibilità della delega	Obbligo di preventiva informazione del datore di lavoro
datore di lavoro – dirigente	sì	-
datore di lavoro – extraneus	sì	-
datore di lavoro – preposto	no	-
datore di lavoro – lavoratore	no	-
dirigente – dirigente	sì	sì
dirigente – extraneus	sì	sì
dirigente – preposto	no	-
dirigente – lavoratore	no	-
preposto – preposto	sì	sì
preposto – extraneus	sì	sì
preposto – lavoratore	no	-


17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

128



## Riflessione finale



Grazie  
per  
la  
vostra  
attenzione



17/05/2011

Studio Legale Rusconi & Partners

130